



COMUNE DI FAGNANO OLONA
Provincia di Varese

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELL'AREA CANI



Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2020

ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione della cosiddetta “area per cani”, istituita per permettere l’attività motoria dei cani e contestualmente salvaguardare la sicurezza dei cittadini che ne usufruiscono.
2. L’Amministrazione Comunale al fine di soddisfare le richieste e le esigenze dei cittadini, mette a disposizione un’area regolamentata, recintata e attrezzata all’uopo.
3. La suddetta area, viene localizzata in una parte dell’area verde del Parco Nicolas Green con ingresso da via Pastrengo.

ART.2 – DEFINIZIONI

1. **Area per cani:**
Area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area per cani”;
2. **Proprietario/detentore:**
Persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani all’interno *dell’area cani* e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo possesso o affidamento anche temporaneo.

ART.3 – PRINCIPI GENERALI DELLA REGOLAMENTAZIONE

1. *L’area cani* è da considerarsi area di servizio dedicata esclusivamente alla movimentazione e ricreazione dei cani, pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l’accesso all’area medesima è riservato esclusivamente ai proprietari/detentori e ai loro cani, con un accompagnatore.
2. In tale area, è consentito l’accesso ai cani per muoversi liberamente e giocare, anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola purchè sotto la vigilanza attiva e la responsabilità civile e penale dei loro proprietari/detentori, che devono rimanere sempre all’interno dell’area, nel rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.
3. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l’utilizzo dell’area deve anche essere occasione di educazione e socializzazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i proprietari/detentori.
4. *L’area cani* istituita dal Comune potrà essere data in gestione ad Associazioni di volontariato riconosciute dall’Amministrazione Comunale o iscritte nel registro regionale di cui alla legge 11/08/1991, n.266 e alla legge regionale n.1/2008 o riconosciute a livello nazionale e il cui statuto indichi come finalità la protezione degli animali e dell’ambiente. L’Ente in tal caso stipulerà con l’Associazione apposita convenzione nella quale dovrà essere garantito l’accesso gratuito ai fruitori e ai loro cani.

ART.4 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEI FRUITORI DELL’AREA

1. I proprietari/detentori hanno l’obbligo di entrare/uscire dall’area con il proprio cane al guinzaglio tenuto corto.

2. Il cancello di accesso all'area deve sempre essere chiuso dopo ogni passaggio e gli utilizzatori dell'area devono assicurarsi che i cancelli siano sempre chiusi correttamente.
3. I cani potranno essere liberati solo dopo che il proprietario/detentore avrà verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità anche in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani già presenti e per i quali avrà assunto informazioni presso i diretti interessati.
4. I proprietari/detentori sono tenuti a vigilare costantemente i loro cani in modo da intervenire in qualsiasi momento e prevenire quindi comportamenti dannosi per persone, altri animali o cose.
5. **E' obbligatorio per il proprietario del cane avere in corso di validità un'assicurazione idonea, che possa coprire eventuali danni a persone, altri animali o cose causati dal proprio animale o dalla propria condotta.**
6. Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo avere al seguito, la museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone od animali o su richiesta dell'Autorità competente.
7. I casi di morsicatura a persone o tra animali devono essere prontamente segnalati, per il tramite del proprio medico o del Pronto soccorso per le persone o un Veterinario per gli animali, alle competenti Autorità sanitarie per gli adempimenti conseguenti.
8. I fruitori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area medesima di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli. Sono altresì tenuti a segnalare comportamenti di terzi non in linea con quanto stabilito dal presente regolamento.

ART.5 – DIVIETI

Nell'area è fatto divieto:

1. Introdurre qualsiasi tipo di veicolo motorizzato e non (comprese biciclette per bambini, pattini e similari) o elementi di arredo non autorizzati;
2. Esercitare qualsiasi forma di addestramento che esalti l'aggressività del cane, salvo ordini che siano preordinati all'obbedienza degli animali;
3. Creare situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani, al punto di farli azzuffare;
4. Somministrare cibo ai cani all'interno dell'area, al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi, mentre è tollerato un moderato utilizzo dei cosiddetti "premi";
5. Utilizzare, da parte dei fruitori, l'area per consumare alimenti di qualsiasi tipo;
6. Accesso contemporaneo all'area di un numero maggiore di dieci cani;
7. Introdurre giochi di qualsiasi tipo;
8. Introdurre i cani che abbiano meno di tre mesi di vita;
9. Introdurre cani affetti da patologie infettive/infestive o femmine durante il periodo del calore.

ART.6 – IGIENE DEI LUOGHI

1. L'igiene dell'area è affidata prioritariamente all'educazione dei fruitori.
2. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro dell'area per il movimento dei cani, è quindi fatto obbligo ai proprietari/detentori di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni, di raccogliere le deiezioni del proprio cane e di depositarle negli appositi contenitori collocati nell'area stessa.
3. In tutta l'area è inoltre proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto e i proprietari/detentori hanno l'obbligo di mantenere pulita l'area depositando gli stessi negli appositi contenitori.

ART.7 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune provvederà periodicamente o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza alla pulizia e allo sfalcio dell'area, alla sua disinfestazione e disinfezione nonché allo svuotamento dei cestini.

ART.8 - ACCESSIBILITA'

1. L'area verde attrezzata e recintata denominata *area cani* situata in una parte dell'area verde del Parco Nicolas Green con ingresso da via Pastrengo è aperta tutti i giorni in orari che saranno disciplinati in separato atto.
2. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di chiudere, anche temporaneamente, *l'area cani* qualora dovessero insorgere problemi inerenti il comportamento dei fruitori, problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità per i cittadini, di manutenzione straordinaria nonché in generale, per motivi di pubblico interesse.

ART.9 – ATTIVITA' DI VIGILANZA

La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area viene svolta dal personale della Polizia Locale, con particolare riguardo alla corretta identificazione e registrazione degli animali alla banca dati dell'Anagrafe Canina regionale e il possesso di copertura assicurativa da parte dei proprietari/detentori.

ART.10 – SANZIONI

Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al presente Regolamento sono applicate sulla base dei principi previsti nelle norme del Capo I, Sezione 1 della legge 689/81. Quando non sia espressamente e diversamente disposto da altre norme e non costituisca reato, **chiunque commette una violazione del presente Regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a € 50,00 e non superiore a € 500,00.**

ART.11 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore all'esecutività della deliberazione con il quale è stato approvato.